

2748

INTERNO

MESSAGGIO

concernente la revisione dell'organico dei segretari comunali
del 27 settembre 1983

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,
a motivazione e illustrazione dell'annesso disegno di legge ci
pregiamo esporre quanto segue:

1. INTRODUZIONE

Secondo l'art. 112 della legge organica comunale del 13.6.1854, il segretario comunale riceveva "un onorario fisso dalla cassa comunale, oltre alle tasse e sportule consentiti dalla legge e dai regolamenti".

Il decreto legislativo cantonale concernente gli onorari minimi dei segretari comunali e le indennità da concedere loro del 4.8.1918, a cui è succeduta con notevole frequenza una lunga serie di analoghi provvedimenti legislativi, ha sancito il principio della retribuzione minima del segretario, al quale i regolamenti comunali, fino allora non vincolati da un importo fisso, hanno dovuto adeguarsi.

Il costante aumento del costo della vita, le accresciute mansioni affidate ai segretari comunali e la preoccupazione di assicurare il reclutamento di personale qualificato hanno portato nel corso degli anni a una rivalutazione economico-sociale degli stipendi dei segretari, con un aumento dei minimi, con l'introduzione di aumenti annuali sia con la determinazione di importi più elevati sia con il riconoscimento degli anni di servizio prestati presso il Comune, con il potenziamento dei sussidi dello Stato ai Comuni per il servizio cancelleria nel frattempo aboliti e infine con l'introduzione di prestazioni sociali.

La retribuzione minima dei segretari comunali è attualmente disciplinata dalla legge 10.10.1972 concernente l'organico dei segretari comunali, entrata in vigore, con effetto retroattivo, il 1.1.1972.

2. MOZIONE GHIOLDI-SCHWEIZER E CONFIRMATARI 11.9.1978 - ISTANZA 18.6.1980 DELL'UNIONE SEGRETARI COMUNALI TICINESI

2.1. L'11.9.1978 era presentata una mozione al Consiglio di Stato dagli On.li Ghioldi-Schweizer e confirmatari, intesa a rivalutare la posizione del segretario comunale nell'ambito della vigente legislazione, in considerazione dell'incremento delle prestazioni richiestegli dal profilo qualitativo e quantitativo.

2.2. Il 18.6.1980, l'Unione segretari comunali ticinesi (USCT) indirizzava al Consiglio di Stato un'istanza con cui chiedeva

la revisione della legge concernente l'organico dei segretari comunali.

2.2.1. La necessità che la funzione del segretario comunale sia assolta a completa soddisfazione degli amministrati, con precisione, competenza e responsabilità e la conseguente tendenza a richiedere sempre maggiore preparazione motivavano la richiesta dell'USCT di una maggiore protezione e di un'ulteriore rivalutazione della posizione del segretario comunale, soprattutto dal profilo economico-sociale.

2.2.2. Per valutare l'impegno dei suoi associati, l'Unione segretari comunali ticinesi aveva promosso un'inchiesta il 31 dicembre 1978 che toccava i punti seguenti:

- a) ore di lavoro con indicazione della media settimanale per le prestazioni riguardanti i compiti del segretario comunale, a norma dei disposti contenuti nella LOC; fra altro:
- redazione verbali e corrispondenza del Municipio, dell'Assemblea o del Consiglio Comunale e della Delegazione tutoria;
 - tenuta a giorno del controllo abitanti;
 - rilascio patenti caccia e pesca, passaporti, carte malthia (escluso il tempo per l'amministrazione di una ev.cassa malati comunale o circondariale), ecc.;
 - servizio contribuzioni (emissione tasse e imposte, tenuta a giorno schede anagrafiche, esclusi i lavori per le aziende, ecc.);
 - servizio esazione (incasso tasse, imposte, ecc.);
 - tenuta a giorno registri contabili;
 - lavoro scolastico di tipo amministrativo che solitamente nei piccoli Comuni sono svolti dal segretario comunale.
- b) stipendio lordo per il 1978 compresa la tredicesima, ma escluse le indennità di famiglia e per i figli indennità speciali per ore supplementari, sedute, emolumenti riguardanti eventuali aziende municipalizzate, agenzia AVS, capo sezione militare, consorzi, ecc.

Dall'analisi dei dati raccolti risultava la seguente classificazione:

<u>Abitanti</u>	<u>Stipendio medio</u>	<u>Media ore di lavoro</u>	<u>Stipendio orario medio</u>
0 - 100	6'372.53	11 x 52	11.14
101 - 150	6'985.60	13 x 52	10.33
151 - 200	8'765.68	16 x 52	10.53
201 - 250	12'919.85	21 x 52	11.88
251 - 300	14'414.43	20 x 52	13.86
301 - 350	17'159.33	23 x 52	14.35
351 - 400	15'114.04	22 x 52	13.12

401 - 450	23'889.02	32 x 52	14.35
451 - 500	24'164.33	29 x 52	17.16
501 - 550	26'899.75	31 x 52	16.68
551 - 600	33'169.48	39 x 52	15.55
601 - 650	42'143.33	41 x 52	19.76
651 - 700	37'004.37	37 x 52	19.23
701 - 1000	39'366.26	40 x 52	18.92

L'USCT rilevava che per parecchie classi, non si raggiunge il salario orario minimo della classe VIII dei dipendenti dello Stato (fr. 32'390.65 : 2080 = fr. 15,57), e tantomeno il salario orario massimo (19,87 al 31.12.1978).

Come conseguenza, essa proponeva d'adattarsi, per i segretari comunali occupati a tempo parziale, alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato; in particolare la determinazione di minimi e massimi sulla base della classe VIII dell'organico dei dipendenti dello Stato.

Pertanto, essa auspicava una modificazione dell'art. 1 della legge del seguente tenore:

<u>Abitanti</u>	<u>Minimo</u>		<u>Massimo</u>
fino a 100	9'031.90	2'493.90	11'525.80
da 101 a 150	10'674.05	2'947.35	13'621.40
da 151 a 200	13'137.30	3'627.50	16'764.80
da 201 a 250	14'779.45	4'080.95	18'860.40
da 251 a 300	16'421.60	4'534.40	20'956.-
da 301 a 350	18'884.85	5'214.55	24'099.40
da 351 a 400	21'348.10	5'894.70	27'442.80
da 401 a 450	23'811.30	6'574.90	30'386.20
da 451 a 500	26'274.55	7'255.05	33'529.60
da 501 a 550	28'737.80	7'935.20	36'673.-
da 551 a 600	31'201.05	8'615.35	39'816.40

I minimi e i massimi sono calcolati sulla base del salario orario minimo e massimo dell'VIII classe dell'organico dei dipendenti dello Stato, al 1.1.1980.

In quest'ordine di idee, l'USCT riteneva inoltre opportuno situare a 600 abitanti il limite oltre il quale è necessario l'impiego del segretario a tempo pieno. Di conseguenza, l'organico dei segretari comunali a tempo pieno, previsto con classi alternative, con diritto alla classe più favorevole dopo 10 anni di servizio presso la stessa amministrazione, sarebbe risultato così modificato:

da 601 a 800 abitanti: classe 8/7
da 801 a 1000 abitanti: classe 7/6
da 1001 a 1500 abitanti: classe 6/5
da 1501 a 2000 abitanti: classe 5/4
da 2001 a 3000 abitanti: classe 4/3
oltre 3000 abitanti: classe 3/2.

Da ultimo con riferimento all'art. 6 della vigente legge, che conferisce al Comune ampio potere per la regolamentazione degli orari di lavoro, delle vacanze e delle modalità di compenso di prestazioni straordinarie, l'USCT proponeva di ancorare determinati

principi fondamentali nella legge cantonale quali:

- compensi per sorpasso di orario e partecipazione a sedute municipali e di commissioni; le ore supplementari ordinate e autorizzate devono essere riconosciute e ricuperate con congedo o con indennizzo;
- diritto del pagamento dello stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio; più precisamente si chiederà il pagamento del 100% dello stipendio per due anni;
- diritto allo stipendio nel caso di assenza per servizio militare obbligatorio, protezione civile, gravidanza e parto;
- diritto alle vacanze pagate;
- obbligatorietà d'affiliazione a una cassa pensione per segretari comunali occupati a tempo pieno e a una cassa previdenza per quelli occupati a tempo parziale;
- pagamento delle spese vive nel caso di trasferte di servizio.

3. ESAME DEGLI STIMOLI POLITICI

Prendendo lo spunto dalla mozione Ghioldi-Schweizer e inoltre dall'istanza dell'USCT corredata da concrete proposte di modifica della legge in parola, il Dipartimento dell'Interno informava dapprima la commissione di studio per la revisione della Legge organica comunale (LOC), presieduta dall'on. Consigliere nazionale Camillo Jelmini: difatti, la LOC prevede disposizioni che disciplinano la posizione, i compiti e i requisiti del segretario comunale.

La commissione, dopo aver preso conoscenza delle proposte dell'USCT, riteneva opportuno il mantenimento di una legislazione separata per la definizione del trattamento salariale del segretario comunale.

Sollevava altresì il problema dell'eventualità di regolamentare l'abilitazione alla carica nel quadro della legge speciale, preferendo però risolverlo nel contesto della LOC.

Successivamente, per meglio esaminare le proposte elaborate dall'USCT, il Dipartimento costituiva in data 5 febbraio 1981 un gruppo di lavoro interno, composto di un giurista e di due ispettori dei comuni.

Questo gruppo rassegnava un rapporto il 30 giugno 1981 che, in buona parte è servito al Dipartimento per elaborare un avamprogetto di legge, da sottoporre per consultazione alle parti interessate (USCT e Comuni ticinesi).

4. L'AVAMPROGETTO DIPARTIMENTALE

- 4.1. Il Dipartimento, nel suo commento all'avamprogetto, anticipava che considerazioni di merito e di opportunità inducevano a entrare nelle viste di un aggiornamento delle norme disciplinanti la posizione economico-sociale del segretario comunale. In particolare: la sempre maggiore responsabilità

della carica; la crescita quantitativa dei compiti e delle mansioni; l'esigenza di un servizio a completa soddisfazione degli amministrati, non da ultimo, in considerazione della natura di diritto pubblico della funzione, la necessità di assicurare un trattamento e previdenze sociali, per certi versi già garantiti, pari a quelli dei dipendenti dello Stato. Riallacciandosi all'inchiesta effettuata dall'USCT presso i propri associati e intesa a stabilire, sostanzialmente, onorari minimi e massimi in funzione di una media oraria lavorativa, nel progetto dipartimentale si affermava che da un'analisi ancorché sommaria delle risultanze dell'inchiesta citata il criterio dello stipendio orario su cui la proposta si impernia non era esente da critiche; che l'enorme differenza di ore lavorative tra i segretari comunali dei vari Comuni raggruppati in uguali classi per numero di abitanti non poteva ragionevolmente essere sostenuta.

In quest'ottica anche il sistema della media dei dati non poteva a mente del Dipartimento essere considerato un correttivo.

4.2. Il Dipartimento, date queste premesse riteneva necessario prescindere dal criterio dello stipendio orario proposto, ritenendo non scevro da critiche e rischi il genere di valutazione dell'onere amministrativo incombente ad ogni Comune suggerito.

4.2.1. Innanzitutto, giudicava opportuno situare a 600 abitanti (fissato a 700 dalla vigente legislazione) il limite oltre il quale è indispensabile l'impiego a tempo pieno per il disbrigo dei compiti di cancelleria.

Per i Comuni con meno di 600 abitanti che occupano un segretario a tempo pieno riteneva che dovesse tornare applicabile il disposto, adeguatamente riformato, che consente al segretario di beneficiare dello stipendio previsto per i colleghi di Comuni con un numero di abitanti determinante l'occupazione a tempo pieno.

Immutata doveva rimanere l'esigenza, in tale situazione e limitatamente ai Comuni in regime di compensazione, dell'accertamento e della ratifica dell'Autorità cantonale.

4.2.2. Segretari comunali a tempo parziale

Nel testo dipartimentale si proponeva di mantenere una scala di stipendi comprendente 11 classi, di cui la prima è applicabile ai Comuni fino a 100 abitanti e le altre si succedono a ogni gruppo di 50 abitanti in più.

Viste le difficoltà di una quantificazione dell'onere amministrativo incombente a ogni Comune, si riteneva indispensabile quale criterio il mantenimento del fattore demografico.

Considerata pertanto la scala di stipendi di cui sopra, appariva equo introdurre una base di calcolo perlomeno analoga a quella già in vigore per i segretari a tempo pieno, inserendo la categoria di segretari occupati a tempo ridotto nella X classe dell'organico dei dipendenti statali, tenuto conto

della parzialità delle prestazioni lavorative e quindi dell'assenza del vincolo di presenza. Il passaggio dalla X classe fino a un massimo di 600 abitanti all'VIII classe dai 600 abitanti in su, che, a prima vista, poteva sembrare non sufficientemente fluido, appariva in ultima analisi giustificato.

Secondo l'avamprogetto questo passaggio permetteva di diminuire, in termini economici, lo scarto precedentemente esistente e, d'altronde, si rilevava aderente alla reale situazione del segretario con prestazioni non continuative, che lasciano spazio ad altre attività.

4.2.3. Segretari comunali a tempo pieno

Accogliendo in parte la proposta dell'USCT, si proponeva di distinguere cinque classi di Comuni da 601 a 800 abitanti, da 801 a 1000, da 1001 a 1500, da 1501 a 2000 e da 2000 in poi, a dipendenza delle mansioni e responsabilità gradatamente crescenti con l'aumentare della popolazione, assimilando le stesse rispettivamente alle classi 8a, 7a, 6a, 5a e 4a dell'organico dei dipendenti statali.

Non si accettavano per contro le richieste d'introduzione delle classi alternative e l'inserimento di un'ulteriore classe oltre i 3000 abitanti: un'eventuale regolamentazione in questa direzione sembrava infatti rientrare nel potere discrezionale del Comune.

- 4.3. Con riferimento all'art. 6 della vigente normativa che conferisce al Comune il potere di disciplinare autonomamente gli orari di lavoro, le vacanze e le modalità di compenso delle prestazioni straordinarie, l'USCT lamentava una carenza di regolamentazione in questa direzione. Di proposito essa proponeva il disciplinamento del compenso per sorpasso di orario, delle vacanze e del diritto alle indennità per viaggi di servizio.

Nell'avamprogetto si aderiva alla richiesta di una migliore determinazione di principi già acquisiti nella vigente regolamentazione, con l'introduzione di disposti specifici nella legge quadro a cui i singoli regolamenti comunali dovevano uniformarsi.

Per quanto riguarda il cosiddetto compenso per sorpasso di orario, si auspicava una regolamentazione particolareggiata a livello di regolamento comunale, rivelandosi una diversa soluzione non consona alle differenti esigenze, a seconda della carica a tempo pieno o parziale.

Parallelamente si giudicava doveroso l'inserimento nella legge del principio della percezione dello stipendio in caso di malattia o infortunio, di gravidanza e parto, di servizio militare, senza distinzione fra segretario a tempo pieno o a tempo parziale.

Sempre nell'ambito delle previdenze sociali, appariva determinante ancorare nella legge l'obbligo del Comune di provvedere all'adesione a una cassa pensioni o di previdenza a favore del segretario comunale.

Da ultimo si reputava opportuno, analogamente a quanto pro-

posto, che il rapporto d'impiego fosse disciplinato dal regolamento comunale, dal regolamento organico o da un contratto di lavoro. Si riteneva altresì di fissare nella legge l'età massima per l'attività di segretario comunale, non importa se a tempo pieno o a tempo parziale.

- 4.4. A norma di legge, per la determinazione del numero degli abitanti di un Comune fanno stato i dati del censimento federale.

Per il censimento federale del 1980, nel calcolo della popolazione domiciliata non sono considerate le persone residenti temporaneamente in altri Comuni.

Appariva pertanto equo mantenere immutata la base di calcolo, da tempo sperimentata, del numero degli abitanti domiciliati nel Comune, stabilite annualmente dall'Ufficio cantonale di statistica, più consona allo spirito della legge, in cui il fattore demografico è determinante e precipuo.

- 4.5. In rapporto ai recenti risvolti della situazione finanziaria cantonale, precaria e preoccupante, il gruppo di lavoro incaricato dal Dipartimento aveva ritenuto opportuno determinare, almeno in modo relativamente approssimativo, il maggior onere derivante ai Comuni dall'applicazione delle proposte di rivalutazione delle retribuzioni minime accordate ai segretari comunali.

Dall'inchiesta effettuata presso le singole cancellerie, mediante questionari, si è potuto evincere che il 90% ca. dei Comuni ticinesi elargiva ai propri dipendenti stipendi pari o superiori a quelli previsti nell'avamprogetto.

Ciò che in pratica dimostrava la necessità di dovutamente adeguare la normativa di legge alla reale situazione di fatto.

5. LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

La consultazione sull'avamprogetto di legge e relativo rapporto, promossa dal Dipartimento dell'Interno per disposizione del Consiglio di Stato, ha interessato l'Unione dei segretari comunali ticinesi, la Lega dei Comuni rurali ticinesi e l'Associazione dei Comuni urbani ticinesi (ACUTI).

- 5.1. L'ACUTI nella sua risposta ha fatto presente che la proposta modifica di legge, sostanzialmente un adeguamento del salario e delle prestazioni sociali a favore dei segretari comunali, non interessa direttamente i Comuni affiliati all'ACUTI, nei quali i segretari comunali, nella totalità a pieno tempo, già beneficiano in generale di situazioni economiche e sociali migliori di quelle evidenziate nel progetto. L'associazione si dimostra però sensibile al fatto di trovare soluzioni adeguate all'importanza e responsabilità assunte dai segretari di Comuni medi e piccoli. Sottolinea però che si dovrebbe lasciare al singolo regolamento comunale il disciplinamento della materia, soprattutto per quelle prestazioni che indirettamente interessano pure il resto del personale alle dipendenze del Comune (vacanze, indennità di trasferta ecc.).

- 5.2. La lega dei Comuni rurali ticinesi esprime il consenso sul principio d'introdurre il pieno impiego a partire da 600 abitanti, condivide pure l'opinione dell'USCT di stabilire come stipendio base per entrambe le categorie di segretari quello previsto dall'VIII classe dei dipendenti dello Stato. Propone però un correttivo, con una decurtazione progressiva dello stipendio secondo la scala degli abitanti, esemplificata con due varianti (classe VIII meno 15%, rispettivamente meno 20%).

Per i segretari a tempo pieno si aderisce al progetto dipartimentale di limitare la regolamentazione fino ai Comuni con duemila abitanti; si oppone all'introduzione di classi alternative di stipendio, essendo riservata ai Comuni la possibilità di stabilire condizioni superiori con i regolamenti. La lega ritiene altresì che le previdenze sociali e le indennità di rincaro e speciali devono corrispondere alle condizioni riservate ai dipendenti dello Stato, ritenuto che ai segretari a tempo parziale tali condizioni sono da intendere proporzionate allo stipendio ricevuto. Si auspica che i rapporti tra Comune e privati siano disciplinati da atti sottoscritti dalle parti. Per l'entrata in vigore delle modifiche e l'adeguamento degli stipendi al costo della vita si propone l'effetto retroattivo al 1. gennaio 1983.

- 5.3. L'Unione dei segretari comunali ticinesi esprime alcune considerazioni sul comportamento dei Comuni che, pur essendo competenti a legiferare in materia di retribuzioni dei dipendenti, non avrebbero fatto uso, o comunque non in termini soddisfacenti, di questo loro diritto-dovere, tanto da rendere attuale il concetto fatto proprio anche dal Tribunale federale dell'"autonomia tutelabile", in quanto il Comune non interverrebbe per sua negligenza in un campo di sua stretta competenza.

Nel merito delle singole disposizioni, l'USCT, pur dando atto al progetto dipartimentale di essere disponibile all'aggiornamento delle norme disciplinanti la posizione economico-sociale del segretario comunale, esprime una certa delusione per il mancato riconoscimento della classe VIII di stipendio anche ai segretari a tempo parziale. Questo adeguamento formulato dall'Unione non sarebbe da interpretare come un semplice ritocco salariale, ma la concretizzazione della preparazione e delle responsabilità che la funzione impone al segretario comunale. Si ribadisce la necessità di codificare i rapporti tra Comune e dipendenti con un regolamento o un contratto, ciò che non fu sempre fatto nel caso dei segretari a tempo parziale.

Sempre per quanto concerne il discusso art. 1, si ripropone la elasticità della scala, con le classi alternative. Per le rimanenti disposizioni si chiedono completazioni e precisazioni sulla base delle norme vigenti in materia sul piano federale e cantonale e si richiama quanto contenuto nell'istanza che ha provocato gli studi per la revisione della legge.

Infine chiede che come elemento di computo sia considerato il domicilio civile e non quello economico introdotto dal censimento federale. Per le norme transitorie e l'entrata in vigore si auspica l'aggiornamento dei dati in termini più tempestivi possibili.

6. LE MODIFICHE DELL'ANNESSO DISEGNO DI LEGGE

6.1. Premessa

Nel messaggio già si sono sottolineate le ragioni essenziali che hanno determinato alcuni parlamentari prima e l'Unione dei segretari comunali ticinesi poi a rivendicare e proporre importanti adeguamenti alla legge sull'organico dei segretari comunali.

Non si può negare che tali richieste trovino in linea generale un loro fondamento, opportunamente rilevato non solo dai diretti interessati nell'istanza che accompagna la proposta di modifica, ma anche dalle Associazioni dei Comuni. Il segretario comunale è da sempre considerato il personaggio chiave dell'amministrazione comunale; per questo motivo, ha trovato una sua specifica collocazione già nella legge organica comunale del 1854 e nella susseguente revisione del 1950. Il segretario comunale è considerato dalla cittadinanza, che serve ogni giorno con profonda dedizione e spirito di sacrificio, un uomo instancabile, onnipresente, e dunque insostituibile, cui si richiede una molteplicità di cognizioni (di carattere amministrativo, giuridico, tecnico ecc.) che ha contatti con gli altri enti, in specie con le autorità cantonali, che approfittano a loro volta della sua disponibilità, soprattutto perché è lui che assicura l'indispensabile continuità dell'amministrazione comunale, perché infine è responsabile della cancelleria comunale, favorisce e cura il necessario contatto tra Autorità e cittadino e si fa interprete delle esigenze della comunità. Pur avendo assistito negli ultimi decenni a una continua diminuzione delle prerogative locali a favore dell'ente centrale, si può tranquillamente riconoscere che di questo lento ma costante trasferimento non ha risentito il segretario comunale. Si è trattato di un impoverimento dell'istituto comunale e della sua autonomia, ma non dei suoi compiti amministrativi. Questi ultimi si sono anzi accresciuti per effetto di sempre maggiori deleghe amministrative da parte dell'ente centrale.

Si devono altresì sottolineare le conseguenze immediate di un'attività diversificata, che tocca l'organizzazione del lavoro, la sua programmazione, la formazione e l'aggiornamento oltre a un'adeguata compensazione finanziaria. Situazione che, d'altra parte, ha contribuito in una certa misura a offuscare nei Comuni grandi e medi l'immagine genuina prima evocata dal segretario, riducendolo sovente al ruolo d'interlocutore primario del Municipio. Di questo fatto ci si è preoccupati tra l'altro in sede di revisione della legge organica comunale, cercando di rivalutare la funzione del segretario comunale, con una formazione professionale più accurata e costante. Occorre d'altra parte confermare la sensibilità e la disponibili-

lità di molti Comuni ticinesi e delle Autorità che le presiedono, che hanno tempestivamente e saggiamente interpretato e apprezzato gli impegni sempre più gravosi che si assumeva il segretario comunale.

Parecchie soluzioni furono trovate, pur con le riserve ricordate, beneficiando di una relativamente ampia autonomia in questo ambito; da una rivalutazione salariale, a maggiori facilitazioni nell'organizzazione del lavoro, al riconoscimento di prestazioni sociali superiori e da ultimo sgravando il lavoro del segretario comunale con potenziamento della cancelleria o l'introduzione di mezzi tecnici d'avanguardia per la razionalizzazione del lavoro di cancelleria. Di questa situazione non ha però usufruito l'intera categoria. Soprattutto nel caso dei segretari a tempo parziale si può ancora oggi parlare di una situazione precaria sia dal profilo economico sia da quello sociale e anche da quello giuridico.

Sono parecchi i casi di Comuni che non si sono preoccupati o l'hanno fatto in misura insufficiente, di regolamentare i rapporti con il segretario comunale, creando non poca insicurezza sia dal profilo salariale sia da quello delle prestazioni sociali (forma di previdenza, indennità, stipendio in caso di malattia, infortunio, vacanze ecc.).

La modifica legislativa si propone appunto di soddisfare le legittimi aspirazioni dei segretari comunali a tempo parziale, non solo con semplici adeguamenti salariali, ma soprattutto introducendo quei miglioramenti in specie di tipo sociale, del resto ampiamente riconosciuti dalla legislazione sul lavoro e riprese nelle leggi cantonali e nei regolamenti dei principali Comuni che regolano i rapporti tra Enti pubblici e i loro impiegati.

Non ha però perso di vista l'intera categoria dei segretari comunali per quegli aspetti in parte trascurati e in parte non sufficientemente precisati nella vigente legge che interessano pure i segretari a tempo pieno; si pensi alle trasferte, ai compensi per sorpassi fuori orario e ad altri ancora.

Nell'esaminare le rivendicazioni dell'Unione segretari comunali, per certi versi anche eccessive in rapporto alla situazione di diversi Comuni ticinesi, l'Autorità cantonale non ha potuto non tener conto della posizione dei Comuni - e forse i segretari comunali con qualche facilità se ne dimenticano - che sono i loro datori di lavoro e quindi i principali interlocutori nel definire i rapporti contrattuali che li legano.

La legge attuale, che rappresenta un "unicum" in Svizzera, si contraddistingue per una particolarità essenziale, che de lege ferenda non può essere sottovalutata. Essa disciplina infatti le retribuzioni minime dei segretari comunali, mentre riserva espressamente ai Comuni la facoltà di prevedere condizioni salariali e prestazioni sociali superiori (art. 8 LOSC).

Nel proporre la modifica delle vigenti disposizioni, per venire incontro a fondate richieste, si ritiene di ribadire chiaramente il principio attualmente ancorato nella legge, per

due valide ragioni: la prima, tener conto della diversità strutturale e finanziaria dei Comuni ticinesi; la seconda, onorare una scelta d'indirizzo politico istituzionale, che vuole favorire un moderato decentramento e quindi un'autonomia comunale più sostanziale, che si riflette principalmente nei rapporti tra il Comune e i propri impiegati. Pertanto, le riforme contemplate nell'allegato disegno di legge affrontano e risolvono diversi problemi auspicati dall'USCT, nel giudizioso rispetto delle prerogative comunali.

6.2. Commento alle singole proposte di modifica

6.2.1. La nuova scala degli stipendi

L'art. 1, come nella vigente legge, raggruppa le disposizioni materiali concernenti le retribuzioni minime che devono essere assicurate ai segretari comunali.

Attualmente, come visto, il sistema di calcolo dello stipendio del segretario comunale si basa ancora sul fattore demografico anche se altri elementi, a giudizio del singolo Comune, concorrono a riconoscere la retribuzione vera e propria; con la differenza sostanziale per i segretari a tempo pieno dell'applicazione analogica delle classificazioni salariali previste dall'organico dei dipendenti statali.

L'USCT chiede che il riferimento all'organico statale, segnatamente la classe VIII del medesimo, sia riconosciuto anche ai segretari a tempo parziale, prendendo come parametro per la determinazione dello stipendio le ore di lavoro prestate, mentre il criterio demografico servirebbe ancora per la graduazione del compenso.

Non si può nascondere che le maggiori discussioni in sede di consultazione sono avvenute attorno allo stipendio da riconoscere al segretario comunale e ai criteri per la sua determinazione. Il Consiglio di Stato si è trovato di fronte a diverse soluzioni. Tutto sommato ritiene che il sistema attuale sia ancora il più aderente alla realtà dei nostri Comuni, poiché il criterio orario proposto dall'USCT è troppo influenzabile da fattori umani ed è pertanto soggetto a valutazioni differenziate da Comune a Comune.

Accettabile appare per contro l'idea d'inscrivere anche i segretari comunali a tempo parziale alla classe VIII dell'organico dei dipendenti dello Stato. Questo riferimento, oltre a dar prova dell'apprezzamento per il ruolo e la funzione svolta dal segretario comunale nell'amministrazione di questo Ente locale e nella società, rappresenta un criterio base, uniforme ed equo per le diverse prestazioni che concernono il segretario comunale.

La classe VIII di stipendio viene a coincidere, come si vedrà, con il limite previsto per l'impiego del segretario a tempo pieno, ossia dei 600 abitanti.

Un terzo elemento che caratterizza la legge nell'ambito strettamente salariale, ripreso a sua volta dalla vigente normativa, è la graduazione del compenso secondo il numero degli abitanti.

a) Per il segretario a tempo parziale: il primo capoverso è riservato alle classi di stipendio dei segretari di Comuni fino a 600 abitanti. L'esperienza di questi ultimi anni dimostra che attorno a questo dato numerico si situa il limite oltre il quale è indispensabile l'impiego di un orario di lavoro a giornata piena per il disbrigo delle mansioni incombenti alla cancelleria comunale; si giustifica pertanto la riduzione dell'attuale limite da 700 abitanti. Sono tuttora d'attualità le considerazioni che spinsero il legislatore del '72 a prevedere un quarto capoverso. Infatti, nella realtà il passaggio automatico dell'orario ridotto a quello pieno non è automatico alla cifra indicata.

Se questa quota è stata scelta quale limite sicuro, ciò deriva dal fatto che, oltre la stessa, l'occupazione parziale non è più ritenuta normalmente possibile. Accade per contro che segretari di Comuni con meno di 600 abitanti, per diverse ragioni (aggravio qualitativo e quantitativo dei compiti determinati da ragioni estranee alla popolazione normalmente censita), debbano dedicare tutta la loro giornata lavorativa, nell'arco della settimana, all'evasione del lavoro richiesto dalle loro mansioni. A questi casi è riservato il disposto del quarto capoverso che consente ai segretari che si trovano in quelle condizioni di beneficiare dello stipendio previsto per i colleghi di Comuni con oltre 600 abitanti, occupati per definizione a tempo pieno. Si lascia cioè alle Autorità locali di stabilire retribuzioni eque e commisurate dei loro dipendenti. Comprensibile appare invece l'esigenza già prevista dalla legge, in tale situazione e limitatamente ai Comuni in regime di compensazione, dell'accertamento e della ratifica dell'Autorità cantonale. Per queste ragioni la legge in esame riconosce esplicitamente la possibilità di consentire stipendi superiori ai minimi in essa fissati.

La necessità di una certa graduazione delle retribuzioni in relazione con l'entità demografica del Comune, dei segretari comunali occupati solo parzialmente, in larga correlazione con il presumibile tempo da loro riservato alla trattazione degli affari pubblici, come riferito in precedenza, non è messa in dubbio. Si tratta pertanto di adattare l'attuale scala di stipendi al limite dei 600 abitanti.

Dal profilo quantitativo, partendo dal principio del riconoscimento per tutti i segretari comunali dello stipendio base corrispondente alla classe VIII dell'organico dei dipendenti dello Stato, occorre operare una distinzione tra l'attività a tempo pieno e quella a tempo parziale. Ciò si giustifica per diverse ragioni. Intanto, le prestazioni lavorative di questi ultimi sono parziali, e quindi non sussiste il vincolo di presenza, inoltre proprio perché non si tratta di prestazioni continuative, lascia sufficiente spazio ad altre attività remunerative. E' quindi accolta la proposta della Lega dei Comuni rurali di prevedere per i segretari a tempo parziale la base di partenza della classe VIII, diminuita del 15%. A conti fatti questa soluzione appare sensibilmente vicina in cifre a quella oraria ventilata dalla categoria, con il pregio di risultare meno artificiosa.

b) Per i segretari a tempo pieno

Agli stipendi minimi dei segretari dei Comuni con più di 600 e fino a 2000 abitanti è dedicato il secondo capoverso dell'art. 1. Rispetto alla situazione attuale, come visto, il limite della prestazione lavorativa ad orario completo è stata fissata a 600 abitanti. L'abbassamento del citato limite comporta una diversa suddivisione delle classi di stipendio, che prevede ora cinque classi relative ai Comuni da 601 a 800 abitanti, da 801 a 1000, da 1001 a 1500 e da 1501 a 2000, cui corrispondono rispettivamente le classi 8a, 7a, 6a, 5a e 4a dell'organico dei dipendenti dello Stato.

Si mantiene invece, contrariamente all'idea prospettata dall'USCT, l'attuale impostazione per i Comuni con oltre 2000 abitanti. Per questi ultimi valgono le medesime argomentazioni sostenute dal legislatore del '72. Lavoro e responsabilità, a questo livello, dipendono ormai più dalla ubicazione del Comune, dal suo sviluppo economico, dalla eventuale industrializzazione e da altri fattori indipendenti dall'entità demografica. A ognuno di questi Comuni dev'essere lasciata autonomia di contrattazione con il riferimento, per i segretari di questi Comuni, delle categorie regolamentate. Pure nell'ambito discrezionale dei Comuni appare l'idea delle classi alternative di stipendio, che si rinuncia pertanto a introdurre in questa legge.

6.2.2. Stipendio iniziale, aumenti annuali e indennità di rincaro

Gli articoli 2 (stipendio iniziale), 3 (aumenti annuali) e 4 (indennità di rincaro) non subiscono modifiche particolari. Merita qualche considerazione la riserva offerta ai Comuni dall'art. 2 di corrispondere uno stipendio iniziale maggiore in circostanze particolari, di cui alcune menzionate in modo esemplificativo, lo giustificano. Questo disposto interpreta chiaramente la portata della legge in esame che intende disciplinare unicamente le condizioni minime di trattamento del segretario comunale per l'attività svolta alle dipendenze del Comune, lasciando al Comune il compito di precisare e migliorare tali condizioni. La norma non deve però assumere un carattere declamatorio ma deve stimolare il Comune a tener conto delle qualità del suo segretario. A proposito dell'art. 3 un accenno dev'essere fatto all'applicazione del quarto capoverso.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che la formulazione è piuttosto rigida, impedendo per esempio al segretario che dopo quattro anni di attività in un Comune è nominato in un altro Comune di vedersi computati gli anni di servizio precedentemente assolti. Non c'è dubbio che in questi casi ricorrono i presupposti dell'art. 2 per un congruo adeguamento dello stipendio.

All'art. 4 dev'essere abrogato il secondo capoverso che non ha più ragione d'essere, essendo la tradicesima mensilità ormai conglobata nello stipendio base.

6.2.3. Previdenze sociali

La normativa vigente disciplina soltanto l'indennità di fami-

glia e per i figli; per contro non regola altre forme di previdenza sociale o di prestazioni a favore del segretario comunale.

Già in sede di esame della legge del '72, nel rapporto commissionale, s'invitava il Consiglio di Stato a risolvere le lacune in materia di previdenze sociali. Ci si riferiva allora in particolare alla situazione di quei segretari comunali in procinto di abbandonare il posto e di coloro che erano costretti a cessare l'attività per invalidità dovuta a infortunio o a malattia, senza la prospettiva di un'indennità di buona uscita o di una qualsiasi forma di pensione. In attesa di un'adeguata regolamentazione, che non poteva allora essere improvvisata, si faceva appello alla sensibilità sociale ed umana dei Comuni.

Il settore delle previdenze sociali ha conosciuto in questi anni un'evoluzione importante, puntualmente recepita in particolare dalla legislazione federale sul lavoro. Singoli principi dell'occupazione, dei suoi più vari aspetti, delle molte correlazioni e della sicurezza sociale sono stati oggetto di disposizioni particolareggiate anche sul piano normativo cantonale. La legge in esame, apprezzabile nella misura in cui considera, disciplina e risolve convenientemente le prestazioni salariali minime per i segretari comunali deve potersi esprimere concretamente anche su taluni diritti universalmente riconosciuti. La riforma in esame si qualifica appunto per l'introduzione di questi principi (art. 6 a 12), ritenuti indispensabili e validi corollari alle condizioni salariali e rappresenta un doveroso intervento del Cantone nei confronti di quei Comuni purtroppo ancora restii a riconoscerli ai loro dipendenti.

Si tratta anche di prevedere le condizioni minime riprendendo le diverse misure adottate in sede cantonale per gli impiegati dello Stato.

Così facendo, anche i timori espressi dall'associazione dei Comuni urbani sulle possibili conseguenze per altre categorie di impiegati non hanno più consistenza.

Risulta infatti che parecchi Comuni già si sono adeguati alle condizioni previste dal Cantone per i suoi impiegati. Taluni conoscono prestazioni sociali addirittura superiori. E' chiaro che queste prestazioni si estendono pure ai segretari con occupazione parziale, proporzionalmente allo stipendio ricevuto.

Passando a considerare le singole disposizioni, occorre subito sottolineare che per gli orari di lavoro e l'eventuale compenso per prestazioni straordinarie, confermando l'attuale impostazione, ci si è limitati a citarli espressamente nella legge all'art. 6, rinviandone il disciplinamento al regolamento comunale rispettivamente al regolamento organico per i dipendenti o al contratto di lavoro. Sinceramente, una diversa soluzione appare improbabile, essendo la materia strettamente dipendente dalle peculiarità dei singoli Comuni. Sono invece regolate, con riferimento all'ordinamento per gli impiegati dello Stato, l'assenza per malattia o infortunio all'art. 7, l'assenza per gravidanza o parto all'art. 8, l'

assenza per servizio militare all'art. 9, le vacanze all'art. 10.

Pure sancito è il principio dell'indennità per viaggi di servizio e per trasferte all'art. 11, lasciando evidentemente al Comune di stabilire le modalità in via di regolamento. Infine, l'art. 12 completa una lacuna, opportunamente avvertita in sede di discussione della legge del '72, prevedendo una disposizione che obbliga il Comune ad aderire a una cassa pensioni a favore dei segretari a tempo pieno e, in particolare per quelli occupati a tempo parziale, ad assicurare una forma di previdenza; da perfezionare all'atto della nomina.

6.2.4. Limite d'età, licenziamento

Nell'avamprogetto dipartimentale era stata riservata una norma che fissava il limite d'età a 70 anni per lo svolgimento dell'attività di segretario comunale. La proposta era evidentemente riferita ai segretari a tempo parziale. Pur dando atto della profonda dedizione di molti segretari comunali di piccoli Comuni, la preoccupazione era motivata dal fatto che l'aumento delle responsabilità, l'estrema diversificazione dei compiti affidati al segretario e la necessità di un costante aggiornamento potevano far temere della capacità di queste persone di contribuire con le necessarie energie e assiduità all'assolvimento delle loro mansioni.

D'altra parte occorre però riconoscere che queste persone garantiscono nei Comuni di valle e di montagna, profondamente toccate dallo spopolamento, la continuità amministrativa e rappresentano spesso l'unico punto di contatto concreto con la realtà politico-amministrativa locale.

Per queste ragioni la legge prevede una disposizione (art.13) che permette all'esecutivo comunale, con un segretario a tempo parziale, d'accordo l'interessato, di prolungare con un incarico il rapporto d'impiego oltre i 65 anni d'età. Per il licenziamento e la mancata conferma, l'art. 14 riprende il testo attuale. S'inserisce una precisazione nel senso che la norma del licenziamento si riferisce fino al 65.mo anno di età, anno di scadenza del periodo di nomina.

6.2.5. Regolamento e competenze comunali

Le discussioni sorte attorno all'avamprogetto dipartimentale hanno riproposto l'opportunità di sancire nella legge l'obbligo per i Comuni di dare veste giuridica a rapporti che li legano al segretario comunale. Attualmente, la legge fa riferimento al regolamento unicamente per il disciplinamento di determinati aspetti quali gli orari, le vacanze e il compenso per prestazioni straordinarie.

L'art. 15 della riforma tien conto di queste esigenze, disponendo che il rapporto d'impiego sia disciplinato dal regolamento comunale, da un regolamento organico dei dipendenti o da un contratto di lavoro.

In una norma successiva, all'art. 16, si riconferma la facoltà per i Comuni di prevedere condizioni retributive e previdenze sociali superiori a quelle stabilite dalla legge.

Il richiamo esplicito al regolamento comunale e alle competenze comunali permette di riprendere il discorso già toccato in sede di premessa sulla necessità della legge che si vuole riformare. Ancora di recente si è infatti insistito nell'affermare che la materia non dovrebbe essere disciplinata dal Cantone, lasciando ai Comuni la facoltà di legiferare in completa autonomia. La risposta a questo appunto critico sul ruolo del Cantone in questo ambito può essere ricercata nell'assenza stessa della legge, che vuol rappresentare il logico corollario della legge organica comunale, esprimendo, come legge quadro, i tratti determinanti che devono qualificare in ogni Comune il rapporto d'impiego con il segretario comunale, assicurando d'altro lato al regolamento comunale la prerogativa di ospitare e disciplinare tutto quanto si riferisce alle particolarità, alle possibilità e ai bisogni del singolo Comune. Per queste ragioni risulta difficile precisare nella legge i limiti delle mansioni del segretario comunale alle quali si riferiscono le retribuzioni minime stabilite dall'art. 1. Non si può in ogni caso contenere tale limite entro l'ambito stretto della legge organica comunale. Come già esaurientemente esposto nel messaggio che accompagna la riforma del '72, la richiesta precisazione trova una sua eventuale e più naturale collocazione in sede comunale. Vale pertanto ancora quanto si diceva nel citato messaggio che sull'argomento così si esprimeva:

"Si ritiene tuttavia opportuno precisare, in questa sede, che le retribuzioni previste dalla legge qui proposta, a nostro parere, debbano riferirsi unicamente ai compiti normali e specifici spettanti ai segretari in applicazione di disposizioni di legge di portata generale e attinenti al funzionamento amministrativo vero e proprio del Comune. Mansioni sussidiarie, ad esempio prestazioni per conto dell'azienda acqua potabile, del corpo pompieri, del consorzio scolastico, di altre attività consortili ecc., che richiedono anche la presenza a sedute serali dovrebbero essere contemplate nello speciale regolamento e comportare compenso a parte se necessitano un impiego a tempo esorbitante il normale orario di lavoro. E ciò nella misura in cui gli incarichi assegnati talora "a latere" al segretario comunale non siano già disciplinati dalle speciali leggi che ne prevedono appropriate remunerazioni (ad es. agenzia AVS, caposezione militare, ufficio del lavoro, della campicoltura, ecc.). Nel regolamento prospettato potrà pure essere debitamente considerata la situazione di quei segretari a occupazione parziale i quali a dipendenza di un marcato aggravamento dei compiti specifici determinato da nuove disposizioni di legge impegnative sarebbero costretti a dedicare alle proprie mansioni un tempo maggiore che ne consegua un corrispondente accrescimento dello stipendio. In condizioni simili il segretario a tempo pieno ha spesso la possibilità di scaricarsi del maggior lavoro sul personale subalterno o, dovendo necessariamente uscire dai limiti del normale orario lavorativo, di ricevere adeguato compenso per lavoro fuori orario."

Concretamente, l'art. 16 impegna il Comune a riconoscere questi maggiori oneri esorbitanti dalla usuale attività del segretario comunale.

6.2.6. Elementi di computo

L'art. 9 della legge in vigore prevede che per il calcolo dello stipendio dei segretari comunali fa stato il numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento federale. Con il censimento del 1980 la Confederazione ha confermato quali criteri per l'allestimento di questi dati statistici quelli del domicilio economico, che si riferisce al luogo ove risiede la maggior parte del tempo, che si differenzia dal concetto del domicilio civile ai sensi degli art. 23 e seg. del Codice civile. Ciò ha determinato giustificate reazioni soprattutto da parte dei Comuni di valle e di montagna, che all'atto del censimento non potevano contare su persone domiciliate, poiché temporaneamente assenti per ragioni diverse. Questo fatto ha un influsso evidente anche sulla determinazione dello stipendio dei segretari comunali. Per ovviare a queste difficoltà il Consiglio di Stato ha risolto di distinguere due tipi di popolazione:

a) la popolazione cantonale, basata sul domicilio civile al 31 dicembre di ogni anno e tener conto del numero dei cittadini domiciliati, svizzeri e stranieri, dei dimoranti e degli stagionali, per fini politico-amministrativi.

b) la popolazione finanziaria, basata sulla media dei risultati del domicilio economico e del domicilio civile, di regola per le utilizzazioni di tipo finanziario.

L'attività svolta dai segretari comunali è certamente di largo respiro, per cui s'impone il riferimento alla popolazione che potenzialmente beneficia delle sue prestazioni. La popolazione cantonale è senz'altro quella che più corrisponde a questa situazione, per cui si propone l'adozione di questo criterio per stabilire lo stipendio di cui all'art.1.

6.2.7. Sussidi - casi speciali

Abrogati i sussidi di cancelleria dalla legge concernente la soppressione di alcuni sussidi minori ai Comuni del 23.12.80, la legge attuale prevede ancora un sussidio speciale ai Comuni interessati in consorzi per il segretario unico e per l'esercizio dei servizi amministrativi. L'intendimento non ha mai trovato concreta applicazione, per cui, pur dando atto dello stimolo che poteva rappresentare per razionalizzare i servizi amministrativi con forme di consorzio o di fusioni, si propone di stralciarlo.

6.2.8. Norme transitorie e finali

La riforma prevede, come già attualmente, un paragrafo che determina la stabilizzazione degli stipendi di cui all'art. 1 al 1. gennaio 1983, all'indice di 125.1 punti.

Inoltre, per regolare la situazione economica dei segretari comunali che cessano l'attività senza la prospettiva di un'

indennità di buona uscita o di una qualsiasi forma di pensione, s'inserisce un capoverso che riconosce a questi ultimi un'indennità proporzionata agli anni di servizio prestati. L'entrata in vigore della nuova legge, riformata come alle proposte che abbiamo commentato, dovrebbe entrare in vigore il 1. gennaio 1984, non sembrando attuabile la retroattività della legge nel suo complesso, perché creerebbe fra l'altro evidenti disparità di trattamento nei Comuni dove oltre il segretario comunale collaborano altri impiegati.

Presentiamo, con l'allegato disegno di legge, una valida risposta alle aspirazioni dei segretari comunali, in specie di quelli a tempo parziale, confortati dalla disponibilità dimostrata dalle associazioni dei Comuni di meglio definire finanziariamente e socialmente i rapporti con i loro principali interpreti e qualificati esecutori.

Con l'approvazione dell'annesso disegno di legge si evade la mozione Ghioldi-Schweizer e confirmatari dell'11.9.1978, di cui si propone lo stralcio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Caccia
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

disegno di

LEGGE CONCERNENTE L'ORGANICO DEI SEGRETARI COMUNALI

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 settembre 1983 no. 2748 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Articolo 1

*Stipendi
minimi*

*a) Segretari
comunali
occupati
a tempo
parziale*

Lo stipendio annuo minimo dei segretari comunali occupati a tempo parziale è stabilito in base alla popolazione e alla classe 8. dell'organico dei dipendenti dello Stato prevista dall'art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1964, dedotto il 15%, secondo la tabella seguente per i Comuni sino a 600 abitanti:

<u>Abitanti</u>	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
- 100	Fr. 7.000.- (1.500.-)	Fr. 8.500.-
101 /150	Fr. 8.200.- (2.250.-)	Fr. 10.450.-
151 /200	Fr. 10.940.- (3.000.-)	Fr. 13.940.-
201 /250	Fr. 13.670.- (3.750.-)	Fr. 17.420.-
251 /300	Fr. 16.410.- (4'500.-)	Fr. 20.910.-
301 /350	Fr. 19.140.- (5.250.-)	Fr. 24.390.-
351 /400	Fr. 21.830.- (6.050.-)	Fr. 27.880.-
401 /450	Fr. 24.560.- (6.800.-)	Fr. 31.360.-
451 /500	Fr. 27.300.- (7.550.-)	Fr. 34.850.-
501 /550	Fr. 30.040.- (8.300.-)	Fr. 38.340.-
551 /600	Fr. 32.780.- (9.050.-)	Fr. 41.830.-

In caso di modificazione dell'art. 3 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, i minimi e i massimi di cui sopra saranno automaticamente adeguati (nella stessa percentuale di modificazione della classe 8. della legge stessa).

*b) Segretari
comunali
occupati
a tempo
pieno*

Lo stipendio minimo dei segretari comunali occupati a tempo pieno è stabilito per i Comuni con oltre 600 abitanti, in applicazione parziale dell'art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954 e precisamente:

da 601 a 800 abitanti: classe 8
da 801 a 1000 abitanti: classe 7
da 1001 a 1500 abitanti: classe 6
da 1501 a 2000 abitanti: classe 5
da 2001 abitanti: classe 4

Qualora il segretario comunale di un Comune con popolazione non eccedente i 600 abitanti dovesse nondimeno, per il disbrigo delle proprie mansioni, risultare occupato a tempo pieno, il suo stipendio corrisponderà a quello previsto per i segretari dei Comuni con più di 600 e fino a 800 abitanti. Per i Comuni che sono al beneficio dell'aiuto compensativo secondo l'art. 7 della legge sulla compensazione intercomunale, l'esigenza del pieno impiego del segretario comunale deve essere sottoposta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato.

Articolo 2

Stipendio iniziale

Lo stipendio iniziale è fissato all'atto della nomina. Il Municipio può stabilire uno stipendio iniziale maggiore di uno o più aumenti annuali quando ciò è giustificato da circostanze particolari, come l'esercizio di una funzione in un altro posto dell'Amministrazione pubblica o privata, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

Articolo 3

Aumenti

I segretari comunali hanno diritto ad un aumento ordinario di stipendio all'inizio di ogni anno civile fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.

L'aumento è corrisposto se, all'inizio dell'anno civile, il segretario comunale ha compiuto almeno 6 mesi di servizio; se ne ha prestato meno, l'aumento è corrisposto solo a contare dall'anno successivo. Questa regola è applicabile anche per le interruzioni di servizio che non fossero pagate, secondo le norme del Regolamento comunale.

L'aumento corrisponde ad un decimo della differenza tra lo stipendio minimo e quello massimo risultante dall'art. 1.

Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell'attività svolta dall'interessato alle dipendenze dello stesso Comune.

Articolo 4

*Indennità di
rincarato e
speciali*

Le indennità di rincarato, ricorrenti e uniche a conguaglio annuale, così come quelle speciali che costituiscono aumento reale degli stipendi di cui all'art. 1 devono essere assegnate ai segretari comunali nella stessa misura e per le medesime scadenze di tempo riconosciute a favore degli impiegati dello Stato.

Articolo 5

*Prestazioni
sociali
minime*

Al segretario comunale occupato a pieno impiego durante l'intera giornata lavorativa il Comune deve versare un'indennità di famiglia e assegni per i figli di importo almeno pari a quelli stabiliti dalla legge per gli impiegati dello Stato.

Al segretario comunale occupato a tempo ridotto o a titolo accessorio, il Comune deve versare un'indennità di famiglia pari al 5% dello stipendio annuo minimo di cui all'art. 1, e assegni per ogni figlio nella stessa misura, ritenuto che tali importi non devono superare quelli stabiliti per gli impiegati dello Stato.

Il segretario comunale a titolo accessorio, già beneficiario di indennità o di assegni versati da altri datori di lavoro, ha diritto alle indennità ed assegni da parte del Comune fino a concorrenza degli importi stabiliti al primo capoverso.

Se l'interessato è segretario comunale di due o più Comuni, le indennità e gli assegni devono essere versati dai rispettivi Comuni proporzionalmente allo stipendio; i Comuni non sono comunque obbligati a versare importi complessivi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.

Articolo 6

*Compenso per
scorpaccio di
orario*

Gli orari di lavoro e il compenso per prestazioni straordinarie devono essere disciplinate dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti, o dal contratto di lavoro.

Articolo 7

*Assenza per
malattia o
infortunio*

In caso di assenza per malattia o per infortunio non professionale, anche discontinua, il segretario percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per altri 360 giorni. In tal caso l'indennità familiare e per i figli non subisce riduzioni.

Articolo 8

*Assenza per
gravidanza
o parto*

In caso di assenza per gravidanza o parto la segretaria percepisce l'intero stipendio per 10 settimane, di cui al massimo 6 dopo il parto.

Se l'impiegata non riprende il lavoro per almeno 6 mesi il diritto allo stipendio intero è limitato a 6 settimane.

Articolo 9

*Assenza per
servizio
militare*

Durante le assenze per servizio militare obbligatorio, il segretario ha diritto allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e per la durata di 30 giorni nel corso dell'anno, durante la scuola reclute o altri corsi.

Durante le assenze per servizio della protezione civile il segretario ha diritto allo stipendio intero, ritenuta un'assenza minima di cinque giorni all'anno.

L'indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro.

Articolo 10

Vacanze

I segretari hanno diritto alle seguenti vacanze annue:

- a) 4 settimane sino a 49 anni compiuti,
- b) 5 settimane a contare dall'anno in cui compiono i 50 anni di età,
- c) 6 settimane a contare dall'anno in cui compiono i 60 anni di età.

Articolo 11

*Diritti alle
indennità
per viaggi
di servizio*

I segretari in missione d'ufficio autorizzati, hanno diritto alla rifusione delle spese di viaggio, nonché alle altre indennità stabilite dal regolamento comunale.

Articolo 12

*Cassa pen-
sioni o di
previdenza*

I comuni sono tenuti ad aderire ad una Cassa pensioni a favore dei Segretari occupati a tempo pieno e ad assicurare una forma di previdenza per quelli occupati a tempo parziale.

Articolo 13

*Limiti
d'età*

Il rapporto d'impiego cessa al 31 dicembre dell'anno in cui il segretario comunale ha raggiunto il 65.mo anno d'età per gli uomini o il 62.mo anno d'età per le donne, rispettivamente al 30 giugno se il limite d'età è raggiunto nel primo semestre.

E' data facoltà al Municipio, con il consenso del segretario comunale occupato a tempo parziale, di prolungare il rapporto d'impiego, tramite incarico.

Articolo 14

Licenziamento indennità

Il Comune è tenuto a versare al segretario per ogni anno di servizio un'indennità equivalente all'ultimo stipendio mensile dovuto, nei seguenti casi:

- a) perdita dell'impiego dovuto a fusione di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;
- b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, all'interessato, indicando i motivi del provvedimento.

L'indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico, o, se assunto a titolo di incarico, dopo il 65.mo anno di età per gli uomini o il 62.mo anno di età per le donne.

Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedono un trattamento più favorevole per il segretario non confermato.

Articolo 15

Regolamento comunale

Il rapporto d'impiego dev'essere disciplinato dal regolamento comunale, da un regolamento organico comunale per i dipendenti del Comune o da un contratto di lavoro.

Articolo 16

Competenze comunalì

I comuni possono prevedere condizioni retributive e prestazioni sociali superiori: i Comuni che fanno capo all'aiuto compensativo secondo l'art. 7 della legge sulla compensazione intercomunale del 18.12.79 devono chiedere l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato.

Articolo 17

Elementi di computo

Per l'applicazione della presente legge è determinante il numero degli abitanti domiciliati nel Comune stabilito annualmente dall'ufficio cantonale di statistica (popolazione cantonale).

Nel caso di nomina di un segretario unico per più Comuni, oppure di consorzio per l'esercizio dei servizi amministrativi, lo stipendio del segretario comunale è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni medesimi.

In nessun caso lo stipendio del segretario comunale in funzione potrà subire diminuzioni rispetto a quello acquisito in co- stanza di carica, a dipendenza di una di- minuzione di popolazione.

Articolo 18

*Norme tran-
sitorie*

Gli stipendi di cui all'art. 1 della pre- sente legge sono stabilizzati al 1. gen- naio 1983, all'indice di 125.1 punti. Per i segretari in carica all'entrata in vigore della presente legge il computo de- gli aumenti di cui all'art. 3 dev'essere fatto tenendo conto degli anni di servizio prestati dall'interessato quale segreta- rio presso lo stesso Comune.

I segretari che lasciano il servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità senza le prestazioni previste dall'art.12, hanno diritto ad una indennità di buona uscita proporzionata agli anni di servizio prestati.

Articolo 19

*norma
finale*

E' abrogata la legge concernente l'organico dei segretari comunali del 10 ottobre 1972. Decorsi i termini per l'esercizio del di- ritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore al 1.gennaio 1984.